



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLO STATUS DI *VISITING PROFESSOR -VISITING RESEARCHER* E PER *OUTGOING VISITING RESEARCHERS*

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Conferimento dello *status* di *Visiting Professor / Researcher* e di *Short-term Visiting Professor / Researcher*

Articolo 3 - Diritti e doveri di *Visiting Professors* e *Visiting Researchers*

Articolo 4 - Mobilità in uscita del personale docente e ricercatore (*Outgoing Visiting Researchers*)

Articolo 5 -Trattamento economico

Articolo 6 - *Visiting* Extra UE

Articolo 7 - Disposizioni finali

Articolo 8 - Norme di rinvio

Articolo 9 - Pubblicità

Articolo 10 - Entrata in vigore

Articolo 1

Finalità

1. Al fine di promuovere la cooperazione internazionale nell'insegnamento e nella ricerca, il presente Regolamento disciplina l'ammissione e la permanenza presso le strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di professori e professoressa, ricercatori e ricercatrici appartenenti ad Istituzioni Universitarie o Enti di Ricerca esteri nonché la promozione della mobilità in uscita del personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo chiamato a collaborare presso Istituzioni straniere.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *Visiting Professor*: studioso o studiosa appartenente a Istituzioni Universitarie o Enti di Ricerca esteri, o professionista straniero di chiara fama, cui sono affidate attività formative nell'ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di un corso di alta formazione nonché eventualmente coinvolto in attività di ricerca, soggiornante presso l'Università di Urbino per un periodo non inferiore a 30 giorni continuativi;
 - b) *Short-term Visiting Professor*: studioso o studiosa, appartenente a Istituzioni Universitarie o Enti di Ricerca esteri o professionista straniero di chiara fama, cui sono affidate attività formative nell'ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di un corso di alta formazione nonché eventualmente coinvolto/a in attività di ricerca, soggiornante presso l'Università di Urbino per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni continuativi;
 - c) *Visiting Researcher*: studioso o studiosa appartenente a Istituzioni Universitarie o Enti di Ricerca esteri, che svolge attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale, nonché eventuali attività formative, soggiornante presso l'Università di Urbino per un periodo non inferiore a 30 giorni continuativi;



- d) *Short-term Visiting Researcher*: studioso o studiosa appartenente a Istituzioni Universitarie o Enti di Ricerca esteri, che svolge attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale, nonché eventuali attività formative, soggiornante presso l'Università di Urbino per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni continuativi;
- e) *Outgoing Visiting Researcher*: professore o professoressa, ricercatore o ricercatrice dell'Ateneo che, su invito di un'istituzione universitaria estera, è chiamato/a a svolgere attività di ricerca presso questa istituzione per un periodo non inferiore a 30 giorni continuativi.

Articolo 2

Conferimento dello status di *Visiting Professor / Researcher* e di *Short-term Visiting Professor / Researcher*

1. Salva la disciplina di specifici accordi tra l'Ateneo e istituzioni estere, l'Ateneo rende pubblica una procedura valutativa per l'accoglimento di *Short-term Visiting Professors*, *Visiting Professors*, *Short-term Visiting Researchers* e *Visiting Researchers* attraverso la predisposizione, sul sito di Ateneo, di un apposito *application form* che dovrà essere compilato da coloro che intendano svolgere attività formativa e/o di ricerca presso l'Università di Urbino.
2. Le candidature sono valutate dal Consiglio del Dipartimento che ospiterà il/la *Visiting Professor / Researcher* in base a criteri quali: a) qualità scientifica del *curriculum* del/della candidato/a; b) congruità delle attività previste durante il soggiorno con gli indirizzi di ricerca e/o con l'offerta didattica del Dipartimento; c) durata del soggiorno; d) impatto e ricadute sulla comunità scientifica.
3. La proposta di conferimento dello status è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e reca le seguenti informazioni:
 - nome del/della docente di riferimento presso il Dipartimento;
 - *curriculum vitae* del/della *Visiting*;
 - istituzione di provenienza;
 - estremi dell'eventuale accordo internazionale in base al quale avviene la mobilità;
 - periodo di permanenza presso l'Ateneo;
 - attività formativa e/o di ricerca affidata al/alla *Visiting* ed eventuali oneri finanziari a carico del Dipartimento o dell'Ateneo;
 - ogni eventuale ulteriore informazione necessaria per i/le *Visiting* provenienti da Istituzioni Extra UE.
4. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico. Lo status di *Visiting* è conferito con Decreto del Rettore.

Articolo 3

Diritti e doveri di *Visiting Professors* e *Visiting Researchers*

1. Durante il periodo di permanenza, *Visiting Professors* e *Visiting Researchers* dovranno attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Codice Etico, del Codice di comportamento nonché dotarsi, durante il periodo di permanenza in Ateneo, di adeguata copertura assicurativa.



2. Durante il periodo di permanenza, al/alla *Visiting* sono garantiti:
 - postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - accesso alle risorse informatiche e bibliotecarie di Ateneo;
 - assistenza informativa da parte degli uffici dell'Amministrazione dell'Ateneo ai fini delle eventuali procedure di richiesta del permesso di soggiorno.
3. Al termine della permanenza il/la *Visiting* presenta al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento ospitante una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento agli eventuali risultati scientifici ottenuti o attesi come risultato del soggiorno.

Articolo 4

Mobilità in uscita del personale docente e ricercatore (*Outgoing Visiting Researchers*)

Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, l'Ateneo può mettere a disposizione specifiche risorse destinate al personale docente e ricercatore dell'Università di Urbino che svolge attività di ricerca presso un Ateneo o Ente di Ricerca estero (*Outgoing Visiting Researchers*), previo invito dell'istituzione ospitante. Tali risorse potranno essere ripartite anche sulla base di un eventuale avviso che dovrà privilegiare le richieste pervenute da ricercatori e ricercatrici a tempo determinato.

Le richieste sono approvate con Decreto Rettorale, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza del/della candidato/a tenendo in considerazione anche l'assolvimento dei doveri accademici, e dovranno includere almeno le seguenti informazioni:

- luogo di destinazione;
- attività da svolgere presso l'istituzione estera;
- periodo di permanenza
- stima dei costi da sostenere.

Alle richieste dovranno essere allegate le lettere di invito dell'istituzione ospitante.

Articolo 5

Trattamento Economico

1. Lo *status* di *Visiting Professor / Researcher* non dà diritto a retribuzione e/o a rimborsi spese da parte delle strutture ospitanti e, quindi, può essere conferito anche a professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici in mobilità con fondi propri o dell'Ateneo di provenienza.
2. L'eventuale trattamento economico per l'attività formativa e/o per l'attività di ricerca nonché l'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento ospitante, compatibilmente con le risorse disponibili. Tale trattamento tiene conto di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010 nonché dell'art. 27-ter, comma 3 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione). Il trattamento si intende lordo percipiente, a cui andranno aggiunti gli oneri a carico dell'Ateneo.
3. È in ogni caso fatta salva, ai fini fiscali, l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni ove richiesta dall'interessato/a.
4. Gli oneri finanziari eventualmente previsti per *Short-term Visiting Professors / Researchers* sono posti a carico delle strutture dipartimentali ospitanti.



5. Nel caso di *Outgoing Visiting Researchers*, è previsto un rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previa presentazione di una relazione attestante le attività svolte presso l'istituzione estera ospitante.

Articolo 6

Visiting Extra UE

Il/La *Visiting* proveniente da Università o Ente di Ricerca extra UE che necessita di un documento di Nulla Osta da parte dell'Università di Urbino per poter richiedere il Visto di ingresso in Italia, stipulerà con l'Ateneo una Convenzione di Accoglienza ai sensi dell'art. 27-ter del D.Lgs. n. 286/98 introdotto dal D.Lgs. n. 17/2008, previa delibera del Consiglio del Dipartimento ospitante.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. La stipula di contratti di *Visiting*, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge n. 240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
2. Ove richiesta, la certificazione della permanenza del/della *Visiting* presso la struttura dipartimentale è rilasciata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento ospitante.

Articolo 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Articolo 9

Pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.